



# CITTA' DI AVIGLIANA

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA N° 108 DEL 25/08/2020

**Oggetto : DITTA “LE VELE S.R.L.”. PUBBLICO ESERCIZIO SITO IN AVIGLIANA – VIA MONGINEVRO N. 26.  
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 447/1995 E S.M.I. PER ACCERTATA VIOLAZIONE ALLA DISCIPLINA SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO.**

#### IL SINDACO

- VISTA la Comunicazione di subingresso nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presentata al competente Sportello Unico per le Attività Produttive in data 29/05/2020 (e successivamente integrata in data 05/06/2020) dalla Ditta LE VELE S.r.l. per i locali siti in Avigliana – Via Monginevro n. 26;
- VISTI i numerosi esposti pervenuti da parte di una molteplicità di cittadini, dai quali risulta una diffusione di musica ad alto volume ben oltre le ore 24.00, malgrado l’Ordinanza Sindacale n. 49 del 01/04/2011, la quale stabilisce che tutte le manifestazioni con emissioni sonore amplificate di qualsiasi natura che si svolgono all’aperto, su suolo pubblico o su area privata, si concludano improrogabilmente entro le ore 24.00, e che debbano comunque essere rispettati i limiti previsti dalle vigenti normative in materia di emissioni sonore ed inquinamento acustico;
- VISTI a tal proposito i verbali di sopralluogo redatti dalla Polizia Municipale in data 18 luglio alle ore 0.55 ed in data 25 luglio alle ore 00.49, nonché l’accertamento effettuato da militari dell’Arma dei Carabinieri in data 19 luglio alle ore 01.37, dai quali risulta la diffusione di musica di intrattenimento amplificata all’aria aperta ben oltre il termine delle ore 24.00;
- VISTA la ns. diffida allo svolgimento di attività non autorizzate e alla diffusione di emissioni sonore amplificate all’aperto dopo le ore 24.00 Prot. n. 0016057 del 29/07/2020, regolarmente notificata agli interessati in data 30/07/2020 e trasmessa in data 30/07/2020 al Prefetto di Torino, alla Stazione Carabinieri di Avigliana e alla Polizia Municipale;
- VISTO l’ulteriore verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Municipale in data 9 agosto 2020 alle ore 00.35, dal quale risulta il permanere di diffusione di musica di intrattenimento amplificata all’aria aperta oltre il termine delle ore 24.00;
- VISTA la Relazione Tecnica “Valutazione dell’inquinamento da rumore in ambiente di vita” trasmessaci in data 17/08/2020 dal Dirigente Responsabile del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest dell’ARPA PIEMONTE, dalla quale risulta che «(...) **si è verificato che la rumorosità**



# CITTA' DI AVIGLIANA

**prodotta dalle attività musicali svolte all'interno del locale Favola Disco Club, nel periodo notturno dei giorni venerdì/sabato 31/07-01/08/2020 e sabato/domenica 01-02/08/2020, ha superato il limite di immissione differenziale fissato dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97»;**

- RITENUTO pertanto che sia ampiamente dimostrato mediante i continui esposti dei cittadini, gli accertamenti della Polizia Municipale e dei Carabinieri di Avigliana, e soprattutto mediante i rilievi dell'ARPA PIEMONTE, che l'attività del pubblico esercizio sito in Via Monginevro n. 26 rappresenta una grave fonte di inquinamento acustico per gli abitanti della zona;
- VERIFICATO che, malgrado la citata diffida avvertisse che la sua inosservanza avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni previste per ciascun illecito, la Ditta non ha provveduto ad eseguire alcun intervento di bonifica acustica, né a contenere le emissioni sonore entro gli orari stabiliti dall'ordinanza n. 49/2011;
- VISTO l'art. 9 della legge 447/1995, il quale stabilisce che «Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale (...), con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività (...);»;
- VISTO altresì l'art. 86, Punto 2), del vigente Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e per la disciplina delle attività rumorose, il quale stabilisce che: «Qualora sia ritenuto opportuno, il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio (...) fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali»;
- VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 01/04/2011;
- VISTE la L. 447/1995 e la L.R. 52/2000, in materia di inquinamento acustico;
- VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## ORDINA

**Per le motivazioni di cui in premessa, al Sig. IENCO Matteo, nato a Siderno il 22/05/1985, residente in Giaveno – Via San Sebastiano n. 6bis, in qualità di legale Rappresentante della Ditta LE VELE S.r.l., con sede legale in Avigliana – Via Monginevro n. 26:**

**1. L'IMMEDIATA E TOTALE CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO (COMPRESSE TUTTE LE AREE DI PERTINENZA) DEL PUBBLICO ESERCIZIO SITO AVIGLIANA – VIA MONGINEVRO N. 26 - ALLE ORE 24.00 DI TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA;**



# CITTA' DI AVIGLIANA

**2. IL TOTALE E ASSOLUTO RISPETTO DEI LIMITI DI RUMOROSITA' PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA NELLE ALTRE ORE DELLA GIORNATA.**

**LA PRESENTE ORDINANZA HA VALIDITA' FINO AL GIORNO 31 OTTOBRE 2020.**

Si informa sin d'ora che l'accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, l'adozione del provvedimento di chiusura totale dell'esercizio alle ore 24.00, di cui la presente ordinanza costituisce avvio di procedimento ai sensi dell'art.7 della L. 241/90 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione.

La presente viene trasmessa al Prefetto di Torino, alla Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Avigliana, ciascuno per quanto di competenza.

Avigliana, 25/08/2020

**Il Sindaco**

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.

*(sottoscritto digitalmente)*